

Da: Marco Santilli

Inviato: venerdì 29 aprile 2016 17:43

A: Staff OIC

Oggetto: Osservazioni alla bozza del Principio Contabile OIC 29

Buonasera,

sono il Dott. Santilli Marco, Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino al n. 705A.

Non posso esimermi dall'esprimere una opportuna osservazione ai paragrafi 12-20 dell'OIC 29, relativi al trattamento contabile del cambiamento dei principi contabili.

Il D.Lgs 139/2015 ha introdotto rilevanti novità nei bilanci di esercizi, in particolare ha eliminato la possibilità di capitalizzare i costi di Pubblicità e di Ricerca, che dal 01 Gennaio 2016 dovranno trovare unica collocazione in Conto Economico.

Ciò premesso, appare evidente che le società che in passato abbiano optato per l'iscrizione nell'attivo del bilancio di tali voci, dal 01 Gennaio 2016 si ritroveranno a dover eliminare tali voci dal bilancio.

Nonostante ciò, non ritengo corretto imporre, per tali società, la rilevazione di questi cambiamenti di principi contabili a diretta riduzione del Patrimonio Netto.

La rilevazione suggerita dall'attuale OIC 29, comporterebbe, in mancanza di apposita normativa contenuta nel decreto legislativo 139/2015, una rilevante diminuzione del Patrimonio Netto per tutte quelle società che, correttamente negli anni passati, abbiano optato per la capitalizzazione dei costi di Pubblicità e di Ricerca, creando così un chiaro e palese trattamento discriminatorio tra società che in passato hanno intenzionalmente dedotto le intere sostenute spese a Conto Economico, e le società che invece hanno capitalizzato tali spese, nella previsione di poterle imputare a Conto Economico nei futuri esercizi, tramite le quote di ammortamento.

A mio avviso, dovrebbe essere emanata una previsione ad hoc, poichè il cambiamento nella metodologia di rilevazione dei costi di Ricerca e Pubblicità, non è dovuto da scelte discrezionali dei redattori del bilancio, per adeguare lo stesso al principio della chiarezza, verità e correttezza, ma è la conseguenza di determinate scelte volute da legislatore, il cui effetto quindi non dovrebbe impattare negativamente sul bilancio di esercizio, in particolare sull'importante componente patrimoniale di ogni impresa, il Patrimonio Netto.

L'entità del Patrimonio Netto, oltre a rivestire un ruolo fondamentale per l'analisi di bilancio, in quanto determina la solidità e la solvibilità dell'azienda, determina anche le sorti di una azienda, in quanto in base alle previsioni degli articoli 2446-2447-2482-bis-2482-ter, la diminuzione di tale componente, in certe condizioni obbliga l'azienda ad intraprendere un processo di trasformazione regressiva, nonchè nelle peggiori delle ipotesi, ad una procedura di liquidazione d'azienda, quindi le società che si ritrovino con rilevanti costi di Pubblicità e di Ricerca capitalizzati, potrebbero ritrovarsi nella predetta condizione di doversi trasformare o nella peggiore delle ipotesi, alla messa in liquidazione.

Colgo l'occasione per ringraziarvi dell'importante lavoro che state svolgendo e che il Vostro contributo è fondamentale per aiutare noi Professionisti a coordinarci con gli intenti delle normative emanate dal Legislatore.

Cordiali Saluti

Dott. Marco Santilli